



**Tribunale Ordinario di Patti**

**Sezione Lavoro**

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA**

**MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

**N. R.G. 2733 / 2022**

Il giudice Fabio Licata

Letto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. presentato nell'interesse di  
**Barna Antonella;**

Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione del chiesto provvedimento inaudita altera parte;

Preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

Visto l'art. 7 co. 1 del D.L. n. 105/2021, che ha ulteriormente prorogato l'applicabilità delle predette disposizioni sino al 31.12.2021;

**FISSA**

Per la trattazione l'udienza del giorno **31/08/2022,**

**DISPONE**

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;



ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

AUTORIZZA LA NOTIFICA NELLE FORME RICHIESTE EX art. 151 c.p.c.

Patti, 26/07/2022

Il giudice

Fabio Licata



